

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. Atto n. 297-bis.**PARERE APPROVATO**

La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (atto n. 297-bis),

premessi che:

la V Commissione della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 124 del 2015, ha esaminato lo schema di decreto legislativo attuativo della delega sulle società a partecipazione pubblica, esprimendo su di esso, in data 30 giugno 2016, parere favorevole con condizioni ed osservazioni;

il Governo il 19 luglio scorso ha ritrasceso, ai sensi del citato articolo 16, comma 4, lo schema di decreto in esame, corredato di una relazione illustrativa in cui, oltre a riportarsi in dettaglio le modifiche apportate all'originario schema di decreto in recepimento dei pareri delle Commissioni, si espongono altresì le condizioni espresse dalle Commissioni medesime cui il Governo ritiene di non potersi conformare, illustrandone le ragioni;

rilevato che:

delle 27 condizioni poste dalla V Commissione della Camera, il Governo ha ritenuto di non recepirne 5;

in particolare, con riferimento all'articolo 11, commi 2, 3 e 10, non è stata accolta la condizione n. 13 volta a escludere dall'applicazione delle disposizioni in materia di composizione del consiglio di

amministrazione e di divieto di stipula dei patti di non concorrenza le società nelle quali l'affidamento del contratto di appalto o di concessione sia avvenuto a seguito di una procedura ad evidenza pubblica (gara o gara a doppio oggetto), motivando il mancato accoglimento con l'argomentazione che l'esenzione è contraria alla logica del decreto, che esclude che le società in partecipazione pubblica svolgano attività d'impresa in assenza di un interesse pubblico e in regime di mercato, e che l'esenzione stessa si applicherebbe a un gran numero di società a controllo pubblico, nonché, tendenzialmente, a tutte le società miste;

con riferimento all'articolo 16, non è stata accolta la condizione n. 20 ove si chiedeva di armonizzare la disciplina delle società *in house* dettata dall'articolo medesimo con le disposizioni di cui all'articolo 5 del codice dei lavori pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016) e con le disposizioni di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in corso di esame, recante testo unico in materia di servizi pubblici locali, con riguardo ai requisiti identificativi e alla qualificazione dell'affidamento *in house*;

con riferimento all'articolo 19 non è stata recepita la condizione n. 22 volta a prevedere l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva – analogamente a quanto previsto per la procedura di revi-

sione straordinaria delle partecipazioni di cui al comma 9 dell'articolo 24 del provvedimento in oggetto – evitando anche che i lavoratori interessati debbano ricorrere alla ricongiunzione per il raggiungimento dei requisiti pensionistici, motivando il mancato recepimento con l'argomentazione che la materia è già adeguatamente disciplinata dal citato comma 9 dell'articolo 24;

con riferimento all'articolo 20, in ordine all'obbligatorietà dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni, non è stata accolta la condizione n. 24, con cui si chiedeva di ridefinire, quale presupposto per la predisposizione obbligatoria di un piano di riassetto, il limite di un milione di euro, di cui alla lettera *d*) del comma 2, riferito al fatturato medio nei tre anni precedenti, anche prevedendone la riduzione eventualmente collegandola ad altri criteri maggiormente idonei a misurare l'efficienza e l'economicità della gestione, motivando il mancato accoglimento con l'argomentazione che è necessario mantenere il suddetto limite per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di aggregazione;

con riferimento al citato articolo 20, sempre in ordine all'obbligatorietà dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni, da effettuare qualora le amministrazioni pubbliche ravvisino, tra le altre, partecipazioni che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, non è stata recepita la condizione n. 25 con cui si richiedeva che il risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, quale presupposto per la predisposizione obbligatoria di un piano di riassetto, non rappresentasse una percentuale inferiore al 5 per cento del fatturato, motivando il mancato accoglimento con il fatto che, ai fini del citato riassetto, si ritiene prevalente il carattere strutturale della perdita ripetuta in più esercizi;

infine, per quanto riguarda le osservazioni contenute nel parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio nella citata seduta del 30 giugno 2016, preso

atto del fatto che l'osservazione n. 12 è stata ritenuta superflua, in quanto la norma contenuta all'articolo 11 sarebbe sul punto già chiara, si sottolinea comunque l'esigenza di verificare che la norma stessa conduca ad una applicazione omogenea del limite al trattamento economico a soggetti iscritti a diverse gestioni previdenziali, in modo da evitare disparità di trattamento in relazione ai diversi regimi previdenziali di amministratori e dipendenti delle società a partecipazione pubblica;

ritenuto che:

il mancato recepimento delle citate condizioni e osservazioni possa dar luogo a criticità;

pertanto le indicazioni ivi contenute debbano essere tenute in debita considerazione all'atto dell'adozione definitiva del provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 11, si valuti l'opportunità di escludere dall'applicazione delle disposizioni in materia di composizione del consiglio di amministrazione e di divieto di stipula dei patti di non concorrenza le società nelle quali l'affidamento del contratto di appalto o di concessione sia avvenuto a seguito di una procedura ad evidenza pubblica (gara o gara a doppio oggetto), giacché le motivazioni addotte per il mancato inserimento della predetta esclusione nel provvedimento in oggetto appaiono almeno in parte inconferenti, essendo l'interesse pubblico sottostante all'esercizio dell'attività di impresa uno dei presupposti essenziali per l'applicazione della disciplina recata dal provvedimento medesimo;

2) con riferimento all'articolo 16, si valuti l'opportunità di armonizzare – conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di servizi

pubblici locali di interesse economico generale (Atto n. 308) – nel rispetto della normativa e della giurisprudenza comunitaria, la disciplina delle società *in house*, con particolare riferimento ai requisiti identificativi e alla qualificazione dell'affidamento *in house*, con quella di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

3) all'articolo 19, si valuti l'opportunità di prevedere l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva, anche nel caso in cui la cessazione dell'affidamento non sia conseguente alla procedura di revisione straordinaria, al fine di evitare una disparità di trattamento a danno dei lavoratori interessati che, diversamente dai lavoratori dipendenti da società soggette alla citata procedura di revisione, dovreb-

bero ricorrere alla ricongiunzione per il raggiungimento dei requisiti pensionistici;

4) all'articolo 20, in ordine all'obbligatorietà dei piani di razionalizzazione delle partecipazioni, si valuti l'opportunità di ridefinire, quale presupposto per la predisposizione obbligatoria di un piano di riassetto, il limite di un milione di euro, di cui alla lettera *d)* del comma 2, riferito al fatturato medio nei tre anni precedenti, anche prevedendone la riduzione eventualmente collegandola ad altri criteri maggiormente idonei a misurare l'efficienza e l'economicità della gestione, da definire, ad esempio, in relazione ai diversi ambiti territoriali e settoriali di operatività delle società interessate, al fine di evitare di penalizzare società che operano in condizioni di economicità in settori particolarmente rilevanti ai fini della erogazione di servizi essenziali, quali quelli che erogano servizi alla persona.